

Sent. n. 60/2026 pubbl. il 18/09/2026

Cron. n. : 2233/2026

Rep. n. 61/2026 del 18/09/2026

N. 20/2026 liquid.
CONTR. CCII

N. R.G.68-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola DI FRANCESCO	- Presidente
Dott. Rosario FEDERICO	- Giudice relatore
Dott.ssa Pia TODISCO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa in proprio con istanza N. 68 -1/2026 rg. PU da:

ANTONIO SIMEONE, nato a _____ C.F. SMNNTN86C11F839H e
residente _____
Con gli avv.ti _____

- *ricorrente*

Con ricorso depositato in data 17 giugno 2026 **ANTONIO SIMEONE** (C.F. SMNNTN86C11F839H) ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII. L'istanza è stata integrata con note del 13.7.2026 e del 22.7.2026, in cui l'*advisor* e l'OCC hanno dato atto delle evoluzioni intervenute nella situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente.

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCII).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento^o per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le

pagina 1 di 8

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7705964469464f6ca311b4af87e22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a21077ac8d6c7a5a7572dd



disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che prescrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto di documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14-ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, CCII in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).



Sent. n. 60/2026 pubbl. il 18/09/2026

Cron. n. : 2233/2026

Rep. n. 61/2026 del 18/09/2026

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo sopra richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso dell'Organismo di Composizione della Crisi degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo, Dott.ssa Ylenia Carlini, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCII).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ..

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCII dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *"l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*. È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCII.

Nel caso di specie, a seguito dell'integrazione sollecitata dal giudice, l'OCC ha attestato – tenendo conto delle somme sopravvenute a seguito del deposito della domanda

,) e dei redditi - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Lo stesso può essere stimato sulla base delle valutazioni condotte dall'OCC in euro circa al lordo delle spese di procedura, quantificate in euro

La domanda, pertanto, può essere accolta.



, giova evidenziare che, una volta aperta la procedura, lo stesso diviene inefficace senza ulteriori provvedimenti del Tribunale. Tale conclusione discende dalla natura della procedura in oggetto che, al pari della liquidazione giudiziale, determina lo spossessamento dei beni del debitore (cfr. l'art. 275, II comma, CCII, che attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e l'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII, che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCII).

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può essere lasciata nella disponibilità di parte ricorrente la somma, _____

I

redditi ulteriori dovranno invece essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCII è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *"la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura"*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.



Sent. n. 60/2026 pubbl. il 18/09/2026

Cron. n. : 2233/2026

Rep. n. 61/2026 del 18/09/2026

La nomina del Liquidatore è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, considerato che l'OCC Dott.ssa Ylenia Carlini ha dato atto della propria imminente incompatibilità, nomina quale Liquidatrice l'avv. Patrizia Mazzagardi.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Giova altresì evidenziare che tra i compiti del Liquidatore vi è anche quello di valutare criticamente la quantificazione e qualificazione dei crediti insinuati. Con particolare riferimento al carattere prededucibile del compenso degli *advisor*, occorre evidenziare il tenore restrittivo dell'art. 6 CCII, inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *"crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"* (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (*"crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"*), posto che la liquidazione controllata non è uno *"strumento"* ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente eventuali contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive



Sent. n. 60/2026 pubbl. il 18/09/2026

Cron. n. : 2233/2026

Rep. n. 61/2026 del 18/09/2026

P.Q.M.

letti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

ANTONIO SIMEONE,

C.F. SMNNTN86C11F839H

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico;

nomina

Liquidatrice l'Avv. Patrizia Mazzagardi, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: www.tribunale-rovigo.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;



- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCII; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCII depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre



Sent. n. 60/2026 pubbl. il 18/09/2026

Cron. n. : 2233/2026

Rep. n. 61/2026 del 18/09/2026

copia degli stessi;

3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **ANTONIO SIMEONE** la somma
ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b)

CCI,

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del 16 settembre 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco

